



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

Protocollo Generale coma da segnatura a lato documento
Classificazione 4.1
Allegati: 2

Cento, 2/03/2022

Oggetto: Bilancio 2022/2024: Limiti alla spesa di personale - comunicazioni.

Al Dirigente
Settore Ragioneria e Finanze

Al funzionario P.O.
Servizio Finanziario e Programmazione

E, p.c. Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio

Sede

Il sottoscritto Dirigente del Settore Personale, con riferimento al Bilancio di previsione 2022, pluriennale 2022/2024, e al Piano dei Fabbisogno di Personale 2022/2024 in corso di approvazione, trasmette gli allegati prospetti attestanti, per quanto di competenza, il rispetto dei limiti afferenti alla spesa di personale. Nello specifico sono oggetto del presente riscontro il limite di *spesa di personale in 'senso assoluto'* (ex articolo 1, commi 557 e ss. della L. 296/2006 alla luce della Circolare n. 9/2006) e il limite della spesa afferente al *lavoro flessibile* ex articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Con riferimento alle attestazioni di cui sopra si procede nell'ordine:

- A) limite di spesa di personale in senso assoluto, ex comma 557 dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come da ultimo integrato dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che di seguito si riporta:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2016, n. 160);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2067, nonché per tutti i soggetti a



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

rappresentato dal *valore medio del triennio precedente*, da intendersi come la media di quanto speso a titolo di *'spesa di personale'* negli anni 2011/2012/2013, **risulta rispettato** anche per il Bilancio in oggetto come si evince dal prospetto allegato alla presente nota (All_1_Bilancio_2022_2024_Confronto limiti 557 L. 296/2006).

In merito al calcolo del limite in oggetto si specifica inoltre che:

- per effetto del DECRETO 17 marzo 2020, ad oggetto *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, questo ente, rispettando, dall'ultimo rendiconto approvato (2020) il valore soglia previsto per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, si colloca in fascia di virtuosità (art. 4 d.P.C.M) e che pertanto nel calcolo del sopra richiamato art. 1, co. 557 L. n. 296/2006, si è attenuto, con riferimento alla spesa di personale a tempo indeterminato, a quanto disposto dall'articolo 7 del medesimo che prevede: ***'La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.'***

- di aver neutralizzato, per l'annualità di riferimento, la spesa di cui all'articolo 1, comma 69 della legge di Bilancio (L. n. 178/2020) che così dispone:

*69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo (cd Eco Bonus - ndr), e' autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, **in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.***

- di aver neutralizzato, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del d.P.c.m. citato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 801 della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che così dispone:

*801. Per le finalita' di cui al comma 797 (contributi statali riconosciuti per il potenziamento strutturale dei servizi sociali comunali - ndr), a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con***



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (Per la deroga al limite 557 del personale assunto e/o da assumere a **tempo determinato** si rimanda al successivo punto B);

- la spesa afferente al potenziamento presso l'Ufficio Elettorale di una unità, categoria C, da attivarsi a tempo determinato e pieno per la durata di un mese in considerazione degli adempimenti connessi alle prossime tornate referendarie, essendo compensata dal rimborso a carico dello Stato e/o altro Ente pubblico, è stata esclusa dal calcolo attestante il rispetto del limite di spesa di personale in senso assoluto disposto dall'articolo 1, comma 557 e ss, della Legge 296/2006;

- **B) spesa di personale per il lavoro flessibile:** richiamate le disposizioni normative attualmente vigenti,

articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010:

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle*

G:\PERSONALE_E_TRATT_ECONOMICO\Privata\Pubblica Servizio\BILANCIO_DUP\anno 2022\LIMITI 557_9_COMMA 28\2022_Limiti 557_ART_9 Co.28_Bilancio_2022_23.doc



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

si attesta il pieno rispetto del limite di spesa di personale per il **lavoro flessibile** anche per il Bilancio di Previsione 2022/2024, come meglio rappresentato nell'allegato prospetto (AI_2_Limite lavoro flessibile art 9 c 28 DL 78_2010- Bilancio_2022_2024).

In particolare con riferimento al calcolo del limite di cui sopra si specifica che:

- la Legge di Bilancio anno 2018 (L. 205/2017) all'articolo 1, comma 200 prevede che:
- 200. **Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"**

e pertanto l'assunzione a tempo determinato di un Assistente Sociale adibita dal 1/01/2022 al Fondo povertà deroga per espressa disposizione normativa ai suddetti limiti;

Preme evidenziare inoltre che, anche per l'esercizio 2022, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come il Comune di Cento, tuttora parte del cratere, e per tutto il periodo dell'emergenza (sino al 31.12.2022) vi è la possibilità di andare in deroga alle limitazioni poste per le assunzioni a tempo determinato con finanziamento del Commissario:

- art. 3-bis – comma 8 - DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189):

*Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del **decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, **non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9*****



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...)

- comma 4 *ter* dell'articolo 11 del D.L. 24-6-2014 n. 90 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, pubblicato nella Gazz. Uff. del 24 giugno 2014, n. 144, come convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, che si riporta:

4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

- articolo 2 *bis*, commi 43 e 44 del D.L. 148 del 16.10.2017 *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*, convertito con modificazioni in Legge n. 172/2017 che dispone:

"43. A far data **dal 2 gennaio 2019**, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, **Cento**, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

- da ultimo l'Ordinanza n. 8 del 17 Marzo 2021 *Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, che ammette il Comune di Cento, rispetto al perimetro come ridefinito dall'ordinanza sopra citata ai sensi dell'art. 2*bis*, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come Ente rientrante nell'elenco dei 15 Comuni ancora interessati da proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024* – al comma 449, prevede la **proroga dello stato di emergenza al 31/12/2022**.

Per quanto concerne il LIMITE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER GLI ENTI LOCALI, l'articolo 50 del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali 'Contratto di lavoro a tempo determinato', ai commi 3 e 4 prevede:



COMUNE DI CENTO
Settore Personale e Settore Servizi alla Persona
Ufficio del Dirigente

3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.

4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:

.....

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

Per quanto sopra esposto i limiti di spesa afferenti al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, si ritengono rispettati con riferimento agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di approvazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Personale
Dott. Mauro Zuntini

mm/MZ

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

All_1_Bilancio_2022_2024_Confronto limiti 557 L. 296/2006

Tipo	ANNO 2011 - conto consuntivo	ANNO 2012 - conto consuntivo	ANNO 2013 - conto consuntivo	media triennio 2011-2013	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2022/2024 ESERCIZIO 2022	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2022/2024 ESERCIZIO 2023	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2022/2024 ESERCIZIO 2024
Cmponenti considerate nella determinazione della spesa:	6.733.184,41	6.963.596,31	6.925.389,89	6.874.056,87	6.914.318,30	7.063.925,75	6.987.861,61
Componenti escluse	-1.254.678,53	-1.516.163,44	-1.478.130,96	-1.416.324,31	-2.264.554,53	-2.326.251,24	-2.303.868,64
Componenti assoggettate ai limiti di spesa	5.478.505,88	5.447.432,87	5.447.258,93	5.457.732,56	4.649.763,77	4.737.674,51	4.683.992,97

All_2_Limite lavoro flessibile art 9 c 28 DL 78_2010_Bilancio_2022_2024

tipo	Limite di spesa per contratti di lavoro flessibili (art 9 c. 28 DL 78/2010) (*) (**) (***) (****)	Somme previste nel Bilancio 2022	Somme previste nel Bilancio 2023	Somme previste nel Bilancio 2024
Totale Incarico cococo	15.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tempo determinato	487.430,81	160.110,00	63.218,00	63.218,00
	502.630,81	160.110,00	63.218,00	63.218,00
Totale Altri rapporti formativi	20.789,18	0,00	0,00	0,00
Totale lavoro accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CFL	0,00	132.044,00	56.218,00	2.687,00
	20.789,18	132.044,00	56.218,00	2.687,00
<i>Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma - SPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>275.606,00</i>	<i>275.606,00</i>	<i>275.606,00</i>
<i>Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma - RIMBORSO</i>	<i>0,00</i>	<i>-275.606,00</i>	<i>-275.606,00</i>	<i>-275.606,00</i>
<i>Totale Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma (****)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale complessivo	523.419,99	292.154,00	119.436,00	65.905,00
(*) Con art 11 comma 4 bis della legge 114/2014, Il limite del 50% della somma impegnata nell'anno 2009 non viene più applicato se rispettati i limiti 557,				
(**) La legge 160/2016 che ha convertito DL 113/2016, all'art. 16, c.1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste, le assunzioni dirigenziali TD ai sensi dell'art 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000				
(***) Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, art. 1 comma 200: i comuni al fine di garantire il servizio sociale professionale, possono assumere assistenti sociali a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78				
(****) spesa neutralizzata dal rimborso proveniente dal Commissario Straordinario per la ricostruzione previsto in parte entrata				